



Finanziamenti Soci

18 Novembre 2013

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa

L'Agenzia delle Entrate con il **Provvedimento n. 2013/94904 dl 02 Agosto 2013** ha fornito le modalità ed i termini per l'attuazione dell'art. 2, comma 36-septiesdecies, del decreto legge 13/8/2011 n. 138, convertito dalla legge 14/09/2011 n. 148, stabilendo che:

- I soggetti che esercitano attività d'impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo pari o superiore a 3.600 euro.

NB:

- a) Tale obbligo decorre dall'annualità 2012
- b) Per i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevute nell'anno 2012, la comunicazione deve essere effettuata dall'impresa entro il 12 dicembre 2013.

Tale obbligo grava anche sulle imprese individuali e società di persone **non** in contabilità ordinaria per le quali tali dati dovranno essere recuperati extra -contabilmente dalle copie degli estratti conto.

Pertanto, i contribuenti (società o imprese individuale per i propri collaboratori familiari) avranno l'obbligo/onere di individuare con esattezza tutte le operazioni ricevute a titolo di finanziamento con qualsiasi mezzo effettuati (cash o banca).

Tale nuovo adempimento, ha il dichiarato intento di "procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche, finalizzato alla ricostruzione sintetica del loro reddito".

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.